



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 13 DEL 19/02/2026	

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

Linee guida sull'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali dell'Ente a ditte specializzate.

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di febbraio alle ore dodici e minuti trenta sia in presenza che in modalità telematica, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Turelli Chiara - Sindaco	Sì
2. Salghetti Davide - Assessore	Giust.
3. Passini Chiara - Assessore	Sì (da remoto)
4. Comincini Luca - Assessore	Sì (da remoto)
5. Tocchella Giuseppe - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Partecipa alla adunanza in presenza il Segretario comunale dott.ssa Meini Hanna Mariana, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa. Turelli Chiara nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 117, comma 1, lett. p) della Costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale attraverso la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alla legge;
- l'art. 119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri;
- la Legge n. 131/2003, in attuazione del riformato titolo V della Costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge n. 122/2010, dispone di doversi considerare funzioni fondamentali dei Comuni, tra le altre, “...a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo*”, nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti alla gestione e all'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- gli artt. 52 e ss. del D.Lgs. n. 446/1997, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un'esplicita riserva normativa e regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti alla materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997 dispone che: “...*qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 - 1) *i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 - 2) *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 - 3) *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;*
 - 4) *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica”;*

Premesso che, in particolare:

- dal 1° luglio 2017, per effetto dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, veniva disposto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e le funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche venivano affidate all'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato

di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50/2017, disponeva che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da essa partecipate.”*;
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 poteva procedere con la riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 solo previa adozione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali dell'Ente, al nuovo soggetto pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione, ed in particolare il punto 2 del deliberato nel quale il Comune stabilisce che *“per la riscossione coattiva delle entrate sia patrimoniali che tributarie dell'Ente sia il responsabile dell'entrata a decidere, di volta in volta, quale sia lo strumento più appropriato per procedere tenuto conto dell'entità del credito, dell'urgenza di agire, della più efficace tutela del credito”*;

Richiamato il “Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi” dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2007 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 10 del 08/06/2015 e 6 del 11/03/2022, ed in particolare l'Art. 24 comma 1 del medesimo, laddove viene stabilito che *“alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n. 639, o con ruolo esattoriale”* nonché il comma 2 a norma del quale *“Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale”*;

Richiamato il regolamento per la TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 29/06/2021 nel quale l'articolo 44 comma 2 dispone che *“la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente”*;

Dato atto che le attività di accertamento e di riscossione dei tributi e di tutte le entrate possono essere effettuate anche direttamente dall'ente locale od affidate a terzi, ed in tale ultimo caso l'affidamento può essere disposto ai seguenti soggetti:

- soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa procedura di gara;
- operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'UE;
- società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c), del TUEL, con controllo analogo da parte dell'Ente;
- società miste iscritte all'albo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo, a condizione che l'affidamento avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Ribadito che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 rimette alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate, e alla gestione delle

funzioni e delle attività inerenti alla materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite agli enti suddetti per legge;

- il succitato articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in particolare, stabilisce che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Constatato che:

- all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare il servizio di riscossione coattiva, per carenza di personale, nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali;
- ad oggi gli strumenti utilizzabili in alternativa al ruolo esattoriale, sono l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e gli accertamenti esecutivi;
- l'attività di riscossione coattiva delle entrate è un'attività fondamentale per garantire l'equità fiscale tra i contribuenti;

Valutato che l'esigenza di incrementare le entrate del Comune, renda necessaria la sperimentazione di altre vie giuridicamente consentite per il recupero più efficace dei crediti dell'Ente;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria l'affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali dell'Ente anche a soggetti esterni ai sensi della normativa vigente, in aggiunta al servizio reso da Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Ritenuto altresì di demandare ai singoli responsabili delle entrate di propria competenza gli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, favorevoli, da parte dei Responsabili delle aree competenti in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti resi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di approvare le modalità di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali dello scrivente Ente e di affidare tale attività anche a soggetti privati, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge;

2. Di stabilire che resta comunque valido l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali sia patrimoniali che tributarie, all'Ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione, come da deliberazione di Consiglio Comunale numero 44 del 27/09/2017, esecutiva ai sensi di legge;

3. Di demandare pertanto al Responsabile dell'Area Finanziaria l'affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali dell'Ente anche a soggetti esterni ai sensi della normativa vigente, in aggiunta al servizio reso da Agenzia delle Entrate-Riscossione;

4. Di demandare agli altri Responsabili delle Aree gli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento in riferimento alle entrate di propria competenza;
5. Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. 33/2013.

Successivamente, vista l'urgenza di rendere pienamente operativi gli uffici, con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime favorevole ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Avv. Turelli Chiara

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott.ssa Meini Hanna Mariana
